

STATUTO

Art. 1 – Denominazione.

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato senza scopo di lucro, che esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità di volontariato dei propri associati, che assume la denominazione di "Gli Amici di Tomy e Romy – Organizzazione di Volontariato" e assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.

In attesa della operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), così come successivamente modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, e nel rispetto del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. L'Associazione intende, pertanto, adottare tutte le disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore, in attesa di adeguare lo statuto secondo le disposizioni che verranno stabilite con apposito decreto, così come indicato nel decreto legislativo n. 117/2017.

Art. 2 – Principi e scopo. Oggetto sociale e attività istituzionali

Principi e scopo

L'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dal D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

In particolare, l'Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di volontariato e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di servizi, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 21, ultimo comma, del codice civile.

In attesa dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e nell'eventualità in cui venga richiesta ed ottenuta l'iscrizione all'Anagrafe delle Organizzazioni di Volontariato, la denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata, anche senza ulteriori formalità, con l'indicazione "Organizzazione di Volontariato" (o con l'acronimo ODV), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

In tale eventualità, l'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV", fino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. Dopodiché l'Associazione avvierà le pratiche per l'iscrizione nel Registro stesso, adottando, a seguito di iscrizione nel Registro, l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo settore).

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi:

- a) Esclusivo perseguimento di finalità di civiche, solidaristiche, di utilità sociale e solidarietà sociale;

Martino Rizzo

Valeria

Anna

Adriano

Barbara Menzies

- b) Divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse alle attività di interesse generale e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- c) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel pieno rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- d) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- e) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;
- f) Obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;
- g) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

I contenuti e l'effettiva struttura dell'associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

Oggetto sociale e attività istituzionali

La società si propone di svolgere le attività istituzionali prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività dei volontari, degli associati e delle persone aderenti agli enti associati.

1. L'Associazione nasce con l'obiettivo in particolare:

- di fornire assistenza e prestazioni sanitarie a persone e animali in difficoltà;
- di educare, istruire e fare formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché di effettuare attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- di effettuare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

Martina Roddò

Vh

Vh

Berlone M...
J...
D...

- di svolgere attività di contenimento del randagismo attraverso la sterilizzazione ed il successivo ricollocamento sul territorio degli animali, e quando possibile l'affidamento in adozione a famiglie di animali sottratti al randagismo;
- di combattere l'abbandono delle cucciolate, considerato uno tra i principali meccanismi di alimentazione del randagismo;
- di curare il controllo sanitario degli animali che vivono in libertà e dei gatti di proprietà di nuclei familiari economicamente disagiati, o detenuti senza custodia;
- di promuovere la cultura per una corretta gestione del gatto riguardo la cura, la protezione, il rispetto ed il diritto ad una vita conforme al suo profilo etologico.

2. Per il raggiungimento di tale scopo l'Associazione adotta tutti i metodi democratici non violenti che non siano in contrasto con i principi statutari dell'Associazione stessa (rapporti con i mass media, organizzazione di manifestazioni e di altre azioni non violente, convegni, conferenze, presentazione di proposte di regolamento, raccolte di firme, collaborazione con strutture pubbliche o private, diffusione di materiale di propaganda, collaborazione con associazioni, partiti, organizzazioni sociali, culturali, animaliste, ambientaliste ecc.).

3. Le attività direttamente connesse alle istituzionali dell'Associazione consistono in:

- a) educare ad una corretta relazione e favorire lo sviluppo di un equo rapporto uomo-animale, uomo ambiente e promuovere un'etica del rispetto verso gli animali;
- b) organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici ed informativi, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche ed audiovisive, mostre artistiche ed artigianali, visite didattiche e quant'altro necessario per raggiungere lo scopo sociale;
- c) censimento delle colonie riconosciute e di quelle di fatto. Per le colonie di fatto si cercherà di trovare i referenti al fine del riconoscimento delle colonie feline;
- d) realizzare un piccolo ricovero per lo stallo pre e post operatorio per gli animali randagi da sterilizzare, cercando possibilmente un locale in uso gratuito;
- e) individuare tra i soci persone disposte a partecipare alla cattura dei randagi, a seguire gli stalli e a portare gli stessi dai veterinari;
- f) coordinarsi con le altre associazioni e con i veterinari ASSL per poter ottimizzare l'attività di sterilizzazione svolta dalla ASSL;
- g) collaborare con le altre associazioni nelle attività di interesse comune e ogni qual volta sia necessario e possibile;
- h) promuovere la sterilizzazione e la microchippatura degli animali di proprietà che vagano liberi in strada, oltre ovviamente i randagi che vengono catturati e sterilizzati;
- i) promuovere la cultura della corretta gestione degli animali da compagnia e la sterilizzazione dei gatti con padrone. A tal fine verranno individuati i soci disposti ad effettuare incontri presso le scuole e a organizzare eventi culturali finalizzati ai suddetti obiettivi;
- j) presentare ai Comuni e agli Enti Pubblici in generale proposte concrete per la politica in favore del benessere animale, a iniziare dalle modifiche da apportare al regolamento comunale;
- k) organizzare eventi di autofinanziamento;
- l) individuare eventuali possibilità di poter accedere a finanziamenti pubblici e a partecipare a progetti pubblici e privati che abbiano un oggetto di interesse per l'Associazione;

Massimo Rizzo

Vilma

Anna

Adriano

Bianca Perini

4. L'associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in attesa dell'iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale, nel rispetto dei limiti stabiliti dal previgente D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci.

5. L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali occasionali e marginali e comunque correlate all'oggetto sociale, necessarie e/o utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni e società con oggetto analogo al proprio, nonché costituire società, in qualunque forma e modo previsto dalla legislazione vigente, al fine di conseguire le finalità sociali.

6. Nel perseguire i suoi scopi, l'associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e i diritti inviolabili della persona.

Art. 3 – Sede

L'Associazione ha sede legale e amministrativa in Oristano.

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea dei soci, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 4 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e si estinguerà:

- a) Quando lo scopo è stato raggiunto;
- b) Per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

Obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa e prima dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il patrimonio residuo, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, L. 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione del patrimonio residuo seguirà le indicazioni di cui all'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Art. 5 - Soci

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è

Manfredi *Vincenzo* *Quaranta* *Sebastiano*

Provincia
di Oristano



deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni associato ha un voto. Vighe il principio del voto singolo.

Non sono ammesse deleghe.

Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'associazione devono intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio direttivo ed effettivamente sostenute.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, con raccomandata R.R. al Consiglio direttivo ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza.

Burden Martin

La radiazione è deliberata dal Consiglio direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomandata A.R. ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'associazione. Il ricorso verrà discusso dall'assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Art. 6 – Doveri degli associati.

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'accettazione dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'Associazione può intrattenere rapporti di lavoro e/o di collaborazione professionale retribuita anche ricorrendo ai propri associati.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo, contenente propri dati identificativi e la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone di perseguire e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine indicato, la domanda si intende implicitamente accolta. All'atto di ammissione i soci verseranno la quota associativa il cui importo verrà annualmente stabilito dal consiglio direttivo. E' obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione del contributo annuo.

L'inosservanza di tale obbligo dà facoltà al Consiglio direttivo di escludere il socio. L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo ovvero dallo Statuto. Il recesso comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota del relativo anno.

Art. 7 – Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo).

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive. Si stabiliscono i seguenti principi:

- a) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- b) principio del voto singolo;
- c) sovranità dell'assemblea dei soci;
- d) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

Le cariche associative sono a titolo gratuito.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione ai sensi dell'art. 17 del CTS, che disciplina sull'attività di volontariato.

Art. 8– L'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro dei Soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

Nelle assemblee dei soci deve essere presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Martina Caddi

W W

francesca

Andrea

Bianca

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- l'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
- l'elezione dell'Organo di Revisione;
- l'approvazione del rendiconto contabile- economico- finanziario di fine anno associativo;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Il socio maggiore di età ha diritto di voto.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle Decisioni dell'Assemblea dei soci.

Art. 9 – Consiglio Direttivo.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, sempre e comunque in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri possono essere rieletti.

I membri del consiglio eletti svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il diritto al rimborso delle spese.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio direttivo redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci; accoglie o respinge le domande di ammissione dei Soci; determina le quote associative, adotta provvedimenti disciplinari; compila il bilancio preventivo e il rendiconto contabile annuale; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci dopo essere stato portato a loro conoscenza, cura gli affari di ordine amministrativo.

Il Consiglio direttivo elegge, al suo interno, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere e le altre cariche che si rendessero necessarie.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea.

I membri così eletti dureranno in carica fino alla prima assemblea dei soci, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio direttivo è convocato mediante comunicazione scritta da effettuarsi a cura del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto, e spetterà all'assemblea nominare il nuovo Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle Delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Il Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.

I compiti del Segretario e del Tesoriere sono dettagliati in apposito Regolamento.

Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere durano in carica quanto il Consiglio direttivo e sono rieleggibili.

Art. 11 – Organo di Revisione

L'Organo di Revisione è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario.

E' composto da uno a tre membri almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili. L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione delle norme di legge e di statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 12 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontari.

Art. 13 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 14 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 7 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 15 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

Art. 15 - Risorse economiche.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative annuali e contributi dei soci;
- b) contributi di privati e imprese;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- f) entrate derivanti da raccolte di fondi;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Barbara Merfi

Art. 16 - Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 17 -Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Art. 18 – Controversie

Tutte le eventuali controversie tra soci, ovvero tra soci e associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di tre conciliatori da nominarsi dall'Assemblea dei soci. Essi giudicheranno senza formalità, come amichevoli compositori.

Art. 19 – Bilancio di esercizio e relazione di missione

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio e la relazione di missione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'associazione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci.

La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Art. 20– Intrasmissibilità della quota associativa.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 21 – Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dal presente Statuto.

Art. 22 – Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di mancato raggiungimento dei quorum di presenza in prima convocazione, si procede ad una seconda convocazione.

In seconda convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta.

Art. 23 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Art. 23 – Completezza dello Statuto.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Letto, approvato e sottoscritto.

Oristano, 23.12.2022

L'Assemblea dei Soci

Martina Pado

Vincenzo

Giuseppe

Barbara Rey

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Oristano
Data - 5 APR. 2023 N. 253 Serie 3
ESINTE

IL DIRETTORE TERRITORIALE

Firma su delega del Direttore Provinciale

Amici

